



Comune di Cascina

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

Modificato con deliberazione CC n. 51 del 16/04/2021
Modificato con deliberazione CC n. 75 del 29/06/2021
Modificato con deliberazione CC n. 46 del 27/05/2022
Modificato con deliberazione CC n. 30 del 27/04/2023
Modificato con deliberazione CC n. 20 del 07/05/2024

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti	3
Art. 3 - Presupposti della tassa	3
Art. 4 - Determinazione della tariffa	4
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici	5
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	6
Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	6
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE	7
Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	7
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI	8
Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	8
Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	8
Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti.....	10
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI	10
Art.11 - Riduzioni tariffarie	10
Articolo 11-bis - Esenzione parte variabile della tariffa per l'avvio al recupero dei rifiuti.....	13
Art. 12 - Agevolazioni, esenzioni tariffa	13
Art. 12 bis – Maggiorazioni della tariffa.....	15
CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI	15
Art. 13 - Riscossione.....	15
Art. 13 bis - Rateazione	16
Art. 14 - Funzionario responsabile	16
Art. 15 - Controlli.....	16
Art. 16 - Accertamenti.....	16

Art. 17 - Contenzioso.....	17
Art. 18 - Sanzioni e interessi.....	17
Art. 19 - Riscossione coattiva	17
Art. 20 - Rimborsi	18
CAPO VII – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI (abrogato).....	18
Art. 21 – Definizione di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani (abrogato)	18
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art. 22 - Norme transitorie e finali.....	18
Art. 23 - Entrata in vigore.....	18
ALLEGATO 1)	19
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI	19

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - a) destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti, quando non presente la copertura nell'area di erogazione del carburante (es. pensilina) si applica la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - e) le unità immobiliari relative a utenze domestiche in ristrutturazione o dichiarate inagibili o non allacciate ai servizi a rete (acqua, luce e gas). In tal caso il contribuente dovrà presentare apposita istanza a S.E.Pi. S.p.A., in qualità di gestore del tributo, allegando prova dell'inutilizzabilità dell'unità immobiliare (ad esempio copia della SCIA, certificazioni del distacco dei servizi a rete, ecc). Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3. La tariffa è commisurata tenendo conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dei criteri definiti all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tassa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Il Comune e il Gestore del servizio reperiscono e trasmettono all'Ente Territorialmente Competente i dati occorrenti, rispetto alle relative competenze, per la redazione del Piano Economico Finanziario.

6. L'Ente Territorialmente Competente riscontra la congruità dei dati trasmessi, verificando il rispetto del limite di crescita, e provvede in caso di esito positivo, alla validazione del Piano Economico Finanziario.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della tassa per i rifiuti urbani.

8. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

9. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

10. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, con un minimo di 8 metri quadrati.

11. Nel caso di svolgimento di attività di “bed and breakfast”, il numero degli occupanti ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa sarà dato dal numero dei componenti il nucleo familiare ospitante sommato al 70% dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività. Nel caso di “affittacamere” o di abitazioni affittate per uso turistico è dovuta la quota variabile quale utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari al 70% dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

3. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici;
- i balconi e le terrazze.

4. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

5. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

6. Per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sotto elencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

- 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- 40% per macellerie, pescherie;
- 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
- 80% per le tipografie;
- 30% per le autocarrozzerie;
- 60% per la produzione di ceramiche;
- 80% per la decorazione e la molatura;
- 60% per le falegnamerie;
- 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
- 20% per i gommisti;

- 40% per i calzaturifici;
- 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
- 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- 40% per le cantine e frantoi;
- 25% per il florovivaismo;
- 70% per le altre attività.

L'utente deve produrre a S.E.Pi. S.p.A. idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 9, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto di S.E.Pi. S.p.A.. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

7. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tassa è intestata ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nel caso in cui gli occupanti i locali siano ivi residenti, o, negli altri casi, a carico di uno dei soggetti maggiorenni che abbia comunque a disposizione i locali.
3. Per nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute, se dichiarate dalla parte e risultanti dai registri anagrafici comunali, trovano applicazione a partire dal mese successivo a quello in cui sono avvenute, con il conseguente ricalcolo della tassa dovuta fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
- 3-bis. I locali annessi alle utenze domestiche, come ad esempio garage, ripostigli, cantine e locali di sgombero, anche separati catastalmente dalla unità abitativa, sono tassati per la sola parte di quota fissa della tariffa della utenza domestica, prendendo come indice di riferimento quella con unico occupante.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del tributo lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art.9. In mancanza del

numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti sempre quello di una sola un'unità.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , definito dalla legge in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

5. Relativamente alle utenze non domestiche, sono esonerati dall'obbligo di denuncia, di cui al successivo art. 9, i soggetti che abbiano attivato presso l'ufficio competente del Comune procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura;
- subingresso;
- trasferimento di sede;
- modifiche;
- cessazione.

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione del tributo il gestore del tributo chiede al contribuente di fornire le ulteriori informazioni occorrenti.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione alla S.E.Pi. S.p.A. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o detentori o possessori.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore della tassa la dichiarazione, redatta secondo il modello appositamente predisposto, entro il termine di novanta giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. È fatto obbligo di dichiarare, in quanto elemento incidente sulla quantificazione della tassa, le eventuali persone non residenti ma dimoranti in utenze domestiche. Ai fini dell'applicazione della tassa, l'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. Se invece ciò avvenisse il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
3. La dichiarazione di cessata occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dai soggetti passivi, secondo i modelli appositamente predisposti, novanta giorni dalla data in cui è terminata l'occupazione o la detenzione o il possesso. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio della tassa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata. Il diritto allo sgravio della tassa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la fine dell'occupazione o della detenzione o del possesso qualora la stessa sia dimostrabile, retroattivamente, con elementi oggettivi.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.
4. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
 - g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza;
 - h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
 - i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
5. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:
- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
 - b) il codice fiscale e la partita IVA;
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili
 - g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
 - i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. La dichiarazione di inizio occupazione per possesso o detenzioni di locali o aree ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni /esenzioni per reddito.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati dichiarati sulla denuncia originale, da cui consegua un diverso ammontare della tassa.

Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

1. È istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio fatta eccezione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche in strutture attrezzate.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI

Art.11 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione a S.E.Pi. S.p.A.. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

Qualora a seguito della verifica, risulti che la pratica di compostaggio non sia stata svolta secondo le corrette modalità, l'agevolazione sarà sospesa con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stato svolto il monitoraggio e fino ad eventuale presentazione di nuova istanza di avvio del compostaggio.

2. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca dati degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER/EER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER/EER	Peso max a utenza in Kg per anno	Sconto € a kg
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36	40,00	0,19
Oli e grassi commestibili	20 01 25	8,00	0,25
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	5,00	0,20
Metallo	20 01 40	25,00	0,18
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20,00	0,15
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7,00	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,50	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1,00	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	10,00	0,20

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	1,00	0,17
	15 01 11*	1,00	
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*	1,00	0,17
	16 05 05	1,00	
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1,00	0,33
Abbigliamento	20 01 10	50,00	0,10

La riduzione è determinata ogni anno sulla base dei conferimenti effettuati nel corrispondente periodo di riferimento.

A partire dal 2018, il periodo di riferimento per ciascun anno è il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare precedente. Dall'anno 2020 sarà reintrodotta la riduzione c.d. ecobonus, sospesa nel 2019 per l'introduzione del nuovo sistema di raccolta dell'indifferenziato. Come disciplinato dal presente articolo, sarà calcolata sulla base dei conferimenti ai C.d.R. registrati nell'anno 2019, per ciascuna utenza domestica.

Il calcolo del quantitativo massimo è relativo al periodo, coincidente con quello compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di bollettazione, applicando a ciascuna tipologia di rifiuto, contraddistinto con codice CER/EER, la quantità massima stabilita per utenza.

L'ammontare della riduzione, spettante per ciascuna tipologia di rifiuto conferita, è determinato moltiplicando la quantità di rifiuto conferita nel periodo di riferimento, nel limite massimo quantificato come sopra indicato, per lo sconto al kg fissato nella tabella sopra riportata.

3. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione potenziale (Kd), secondo il seguente schema:

% di rifiuti avviati al recupero	% di riduzione
se si avviano al recupero almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	10%
se si avviano al recupero oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	20%
se si avviano al recupero oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	40%
se si avviano al recupero oltre il 60% e fino all'70% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	60%
se si avviano al recupero oltre il 70% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	70%

La riduzione, calcolata a consuntivo, viene riconosciuta sull'importo della tassa dell'anno successivo a quello in cui avviene l'attività di recupero. Il produttore che, attraverso soggetto terzo realizza l'attività di recupero per una parte dei rifiuti urbani deve fornirne prova, entro il 31

gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è svolta tale attività e deve presentare, pena decadenza dal diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa, la necessaria ed idonea documentazione secondo le disposizioni definite da ARERA all' art. 3 della nella Delibera n. 15/2022.

4. La tassa è dovuta nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, di durata di almeno 15 giorni in un mese.

4-bis. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni sopra descritte.

5. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della parte variabile nella misura del 40%:

a) per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte ad uso stagionale, o ad uso non continuativo ma ricorrente, sulla base di apposita documentazione presentata dall'utente al gestore del tributo;

b) per gli esercizi di somministrazione prodotti con il metodo "alla spina" in via prevalente.

5-bis. per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

6. Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste in base al successivo art. 12 sono cumulabili, ma l'ammontare delle stesse non può comunque superare il 70% della tariffa totale.

Articolo 11-bis - Esenzione parte variabile della tariffa per l'avvio al recupero dei rifiuti

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico l'intera quantità dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

2. Le utenze di cui al comma precedente che non intendono avvalersi del gestore del servizio pubblico, debbono darne comunicazione al gestore stesso e anche al gestore del tributo entro il 30 giugno di ciascun anno. Detta scelta vincola l'utenza per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

3. La decorrenza dell'effetto della scelta di cui al comma 1 è stabilita nel 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione della volontà di uscita dal servizio pubblico.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello per cui le utenze non domestiche hanno dichiarato di essersi rese autonome dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per tutte le frazioni debbono presentare, pena decadenza dal diritto all'esenzione della parte variabile della tariffa, la necessaria ed idonea documentazione secondo le disposizioni definite da ARERA all' art. 3 della Delibera n. 15/2022.

Art. 12 - Agevolazioni, esenzioni tariffa

1. Il Comune può determinare forme di agevolazione a favore di singole categorie di utenti, anche non domestici, per particolari ragioni di carattere economico e/o sociale.

2. Fermo restando il limite di cui al precedente articolo 11 comma 6, sono applicabili le seguenti agevolazioni:

- a) 40% sul totale della tariffa per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, esclusivamente da famiglie composte da una o due persone di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata la richiesta); il nucleo familiare del richiedente nell'annualità precedente a quello in cui è effettuata la richiesta deve aver un reddito ISEE non superiore ad euro 8.150,00 nel caso di nucleo familiare con unico componente, e ad euro 15.800,00 nel caso di nucleo familiare con due componenti. Tali limiti di reddito debbono essere annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione non si considerano facenti parte del nucleo familiare i collaboratori domestici, le badanti e simili regolarmente assunti (copia del relativo contratto va allegata alla richiesta di agevolazione).
- b) 50% sul totale della tariffa (applicabile d'ufficio) alle scuole pubbliche non statali e private;
- c) 30% sul totale della tariffa (non cumulabile con l'agevolazione di cui alla lettera b) alle utenze occupate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- d) – *soppresso* -
- e) 30% sul totale della tariffa per le utenze domestiche tenute a disposizione o utilizzate in modo limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione.
- f) 60% sul totale della tariffa per le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche private a norma del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328" (ex IPAB).

3. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE, quando richiesta, e debbono essere presentate al gestore del tributo annualmente, entro il termine del 31 dicembre, per trovare applicazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della richiesta o comunque dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è sopraggiunta la condizione che dà diritto all'agevolazione richiesta.

4. La Giunta comunale può prevedere ulteriori agevolazioni, oltre a quelle stabilite dal presente articolo, con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a condizione che sussista la necessaria copertura finanziaria. 5. È prevista l'esenzione per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap grave e/o invalido al 100%, e il cui ISEE del nucleo familiare di appartenenza sia inferiore/uguale a 11.000 euro.

6. Nel caso di utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap grave e/o invalido al 100%, sono previste, secondo fasce di reddito del nucleo familiare di appartenenza, le seguenti riduzioni:

- a) per nuclei familiari con ISEE compresi tra 11.001 euro a 20.000 euro riduzione, sul totale della tariffa, pari al 50%;
- b) per nuclei familiari con ISEE compresi tra 20.001 euro a 30.000 euro riduzione, sul totale della tariffa, pari al 25%;
- c) per nuclei familiari con ISEE superiori a 30.001 euro riduzione, sul totale della tariffa, pari al 15%;

7. La richiesta di esenzione/riduzione deve essere presentata al gestore del tributo annualmente entro il termine del 31 dicembre e la stessa è computata a decorrere dal 1° gennaio a quello di presentazione dell'istanza.

8. Sono esenti dalla tassazione le superfici:

- a) destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;

- b) ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - c) che insistono su aree pubbliche occupate per manifestazioni sportive o ricreative senza scopo di lucro.
9. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie ed esenzioni di cui al presente articolo, è integralmente a carico del bilancio comunale, ad esclusione delle riduzioni previste dal comma 2, lettera e) ed f).

Art. 12 bis – Maggiorazioni della tariffa

1. Alle utenze domestiche che hanno fatto espressamente richiesta del servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature saranno addebitate somme aggiuntive, rispetto alla tariffa annua dovuta. L'entità delle somme da addebitare per tale servizio supplementare è definita annualmente, in rapporto al periodo del servizio stesso e ai volumi dei contenitori forniti in comodato d'uso.
2. Alle utenze non domestiche che hanno fatto espressamente richiesta di personalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti presso la propria sede, intendendo per esso l'incremento del numero dei passaggi di raccolta di una o più frazioni di rifiuto, l'aumento del volume degli appositi contenitori di raccolta o comunque qualsiasi miglioramento del servizio rispetto a quello standard che, in base al contratto di servizio il gestore deve garantire, è prevista una maggiorazione della tariffa.
3. Tutte le maggiorazioni elencate a precedenti commi sono recuperate con addebito contenuto negli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti.
4. La tariffazione delle maggiorazioni di cui agli articoli precedente è rinviata a specifico atto.

CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 13 - Riscossione

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa sono affidati a S.E.Pi. S.p.A.
2. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'emissione.
3. Il versamento è dovuto:
 - a) previo invio al contribuente di avvisi di pagamento, in quattro rate, aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, 30 settembre e il 1° dicembre, le prime tre in acconto e la quarta a saldo della tassa dovuta per l'anno di riferimento. Per le prime tre rate si applicano gli elementi di tassazione dell'anno di riferimento ma le tariffe dell'anno precedente;
 - b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in unica soluzione.
4. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
5. Gli avvisi di pagamento bonari sono spediti, al fine di favorire la digitalizzazione delle procedure, utilizzando prioritariamente la posta elettronica certificata o la posta elettronica ordinaria e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di pagamento bonario. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento bonario non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso, l'onere di richiedere, in tempo utile, la liquidazione della tassa.

Art. 13 bis - Rateazione

1. Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. designa, fra il proprio personale, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 16 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il gestore del tributo può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs.546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 18 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D, Lgs. 471/1997.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi da 696 a 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.

3. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c..

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta da S.E.Pi. S.p.A. ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente.

Art. 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al gestore del tributo il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore del tributo comunica al comune e al contribuente il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Il comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo.

CAPO VII – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI (abrogato)

Art. 21 – Definizione di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani (abrogato)

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. - *soppresso*.
3. - *soppresso*.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2025.

ALLEGATO 1)
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri, caserme e collettività in genere
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze,
15. Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28. Ipermercati e commercio ingrosso di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari e altri beni deperibili
30. Discoteche, night club